

CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL SISTEMA DI E-LEARNING FEDERATO DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'UTILIZZO DEI SERVIZI PER LA FORMAZIONE

Premesso che il Sistema di e-learning federato per la pubblica amministrazione dell'Emilia-Romagna (SELF):

- si basa su un modello organizzativo a rete che garantisce agli enti che ne fanno parte di potere usufruire di infrastrutture e servizi necessari all'erogazione di percorsi formativi e-learning;
- attraverso la condivisione e la messa a sistema delle risorse di cui ogni ente dispone, offre a tutta la PA e agli enti e soggetti pubblici e le loro forme associative (di cui all'art.19, punto 5, lettera b) e di cui all'art. 16, punto 4 e all'art.21 punto 4 della Legge Regionale 24/05/2004, n. 11) della regione l'opportunità di condividere contenuti ed utilizzare così la formazione in e-learning per i propri collaboratori e per i cittadini; in particolare Self offre tale possibilità ai piccoli comuni che altrimenti, per ragioni economiche, non potrebbero fruirne;
- ottimizza i costi di impianto e di gestione dei sistemi di e-learning mettendo a disposizione degli enti convenzionati le risorse professionali, tecnologiche ed i servizi e contenuti necessari all'erogazione degli interventi di e-learning;
- dà agli enti pubblici regionali strumenti per partecipare attivamente alla definizione e produzione di un'offerta formativa di prodotti e-learning dedicata alle loro specifiche esigenze;
- sviluppa sul territorio competenze specifiche in materia di e-learning;
- porta a sistema quanto già esiste in termini di offerta formativa in e-learning;
- garantisce la qualità delle iniziative di e-learning promosse nell'ambito del SELF.

Premesso inoltre che:

- il Sistema di e-learning federato è stato riorganizzato nel 2013 con la Delibera di giunta regionale n° 875 del 02/07/2013 "Approvazione della Convenzione per l'adesione al Sistema di e-learning Federato dell'Emilia-Romagna per la pubblica amministrazione e l'utilizzo dei servizi per la formazione e del documento l'organizzazione e la gestione del SELF".
- il testo della convenzione è stato aggiornato nel 2016 con la determinazione n.20902 del 28/12/2016 "Approvazione della Convenzione per l'adesione al Sistema di e-learning

Federato dell'Emilia-Romagna per la pubblica amministrazione e l'utilizzo dei servizi per la formazione - Modifiche al testo approvato con delibera n.875/2013", che ha introdotto l'articolo n. 11 "Condivisione delle risorse didattiche" ed adeguato l'articolo n. 10 "Designazione Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali". Tali interventi non modificano sostanzialmente il testo precedente ma lo integrano e lo specificano allo scopo di meglio organizzare lo scambio di risorse didattiche tra gli enti aderenti al SELF e con enti terzi.

- La Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di aggiornare il testo della Convenzione adeguando, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR), l'art. n. 10 "Designazione Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali", prevedendo altresì che i compiti e le funzioni conseguenti alla presente designazione siano indicati nel relativo Accordo allegato alla presente convenzione.
- La Regione Emilia-Romagna, inoltre in relazione alle esigenze di attualizzazione ed organizzative maturate ha proceduto anche all'aggiornamento del documento "L'organizzazione e la gestione del SELF", con le indicazioni operative e procedurali di utilizzo dei servizi del Self.
- Il SELF:
 - è organizzato centralmente in un Centro Servizi Regionale (CSR) costituito da un insieme di tecnologie, professionalità specialistiche e dedicate, contenuti e procedure necessarie a progettare, gestire ed erogare interventi di formazione con l'uso delle tecnologie (e-learning) per la pubblica amministrazione;
 - è organizzato localmente in Unità Formative Locali (UFL) posizionate all'interno dell'organizzazione dell'ente [e funzionali anche ad una aggregazione di enti "..."]. Tali UFL sul territorio regionale costituiscono un modello organizzativo a rete dove ciascuna unità può accedere alle informazioni e ai servizi disponibili per l'intero sistema SELF. Gli Enti attraverso le UFL possono partecipare attivamente contribuendo ad elaborare soluzioni, prodotti e servizi per la progettazione ed erogazione della formazione assistita dalle tecnologie;
 - è organizzato a rete ed utilizza il "Forum permanente", come momento di confronto, avente l'obiettivo di tenere in contatto tutti coloro che nelle diverse forme istituzionali e non, partecipano, o vogliono semplicemente conoscere, le

attività di SELF con l'intento di condividere la conoscenza e le esperienze per favorire la diffusione dell'e-learning;

- è caratterizzato da: 1) indipendenza, in quanto ogni realtà (amministrazione pubblica, ente locale, ecc.) è titolare e gestisce autonomamente i percorsi di apprendimento in e-learning; 2) integrazione, in quanto è possibile conoscere, condividere ed utilizzare tutto ciò che è disponibile sul territorio in termini di risorse professionali, risorse tecnologiche e materiali didattici; 3) partecipazione, in quanto ogni unità formativa locale è componente e parte attiva del Sistema;
- la Regione con le proprie regole organizzative definisce la struttura del SELF, le regole interne di funzionamento, i servizi e gli standard di qualità per la produzione ed erogazione delle risorse didattiche e dei percorsi formativi e-learning;
- le Province, i Comuni, le unioni di Comuni, le loro Forme Associative, le scuole, gli Enti e i soggetti pubblici (di cui all'art.19, punto 5, lettera b) e di cui all'art. 16, punto 4 e all'art.21 punto 4 della Legge Regionale 24/05/2004, n. 11) della regione Emilia-Romagna costituiscono i nodi della rete attraverso le loro unità formative locali - UFL;
- la Regione offre alle UFL l'opportunità di fruire gratuitamente dei servizi offerti dal SELF attraverso un unico schema di Convenzione;
- la rete a larga banda LEPIDA costituisce il supporto tecnologico indispensabile per la fruizione di servizi formativi in e-learning di nuova generazione;

tra la Regione Emilia-Romagna e L'Ente/Comune/Agenzia/Azienda

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto

L'Ente _____ in qualità di UFL
(Unità formativa locale) [in rappresentanza degli Enti

_____,
come da documento allegato, aderisce al Sistema di e-learning federato per la pubblica amministrazione dell'Emilia-Romagna, per fruire dei servizi offerti per l'erogazione della formazione ai propri collaboratori e/o ad altre organizzazioni a cui l'Ente rivolge i propri servizi e la propria competenza.

Articolo 2 - Finalità

L'adesione al Self ha la finalità di fruire dei servizi gratuiti offerti per la progettazione, erogazione e valutazione delle attività formative rivolte ai propri collaboratori o dei collaboratori degli enti rappresentati, dei cittadini ed altri soggetti.

L'obiettivo è di sviluppare pratiche formative assistite dalle tecnologie, acquisire competenze specifiche, condividere risorse didattiche ed esperienze contribuendo attivamente al raggiungimento delle principali finalità del Sistema di e-learning federato per la pubblica amministrazione dell'Emilia-Romagna, che sono:

- lo sviluppo e la sperimentazione comune di percorsi didattici assistiti dalle tecnologie (e-learning);
- la valorizzazione delle esperienze locali mediante la loro diffusione ed il loro riutilizzo;
- la definizione e condivisione di pratiche per garantire una didattica in e-learning effettivamente funzionale alle esigenze della pubblica amministrazione e di alto livello qualitativo;
- lo sviluppo di soluzioni tecnologiche di qualità ed effettivamente portabili;
- lo sviluppo di competenze tecniche e specialistiche per la progettazione ed erogazione della formazione assistita dalle tecnologie;
- la gestione condivisa delle risorse e della loro organizzazione;
- la condivisione delle esperienze e della conoscenza;
- di dare vita ad un sistema e-learning funzionale ed affidabile.

Articolo 3 - Modalità

Allo scopo di realizzare le finalità di cui al precedente Articolo 2, la rete delle UFL, che condivide gli strumenti tecnologici (piattaforma e-learning SELF), i contenuti e i servizi formativi del SELF, condivide anche gli standard tecnologici e di qualità che la Regione Emilia-Romagna descrive nel documento "L'organizzazione e la gestione del Self".

Articolo 4 - Obblighi delle parti

L'UFL _____ si impegna:

- a garantire la soddisfazione dei bisogni formativi dei propri collaboratori e l'acquisizione di nuove competenze al personale della UFL;

- [a rappresentare l'aggregazione dei seguenti Enti nei confronti della Regione:

- a designare un referente mediante comunicazione successiva alla stipula della convenzione, nell'ambito dell'UFL, nei confronti della Regione Emilia-Romagna;
- a fruire dei servizi gratuiti offerti dal Centro Servizi Regionale nel rispetto del documento allegato "L'organizzazione e la gestione del Self", sostenendo in proprio i costi dei servizi aggiuntivi necessari alla realizzazione degli interventi formativi (a titolo non esaustivo: tutoraggio esperto, docenza, ecc.);
- a contribuire allo sviluppo delle attività del Centro Servizi Regionale, richiedendo i servizi offerti e partecipando al Forum permanente sulla base dei propri bisogni e della esperienza maturata anche in relazione ai fabbisogni formativi rilevati e in raccordo con i "piani di formazione" approvati all'interno dell'ente o degli enti rappresentati;
- ad utilizzare al meglio l'ambiente formativo SELF, gli strumenti e l'offerta formativa, promuovendo ed incrementando l'utilizzo delle risorse didattiche disponibili;
- a fruire dei servizi offerti in modo gratuito secondo i criteri e gli standard stabiliti anche a favore di enti sovra ordinati, per progetti europei o altri progetti di interesse generale del settore o a favore dei cittadini, imprese o altri soggetti;
- a rendere note alla rete le attività realizzate e i risultati conseguiti allo scopo di favorire la circolazione al suo interno di esperienze e buone pratiche;
- a formare le proprie risorse interne affinché acquisiscano le competenze necessarie all'utilizzo efficace delle tecnologie nella formazione: competenze utili sia nel caso in cui si svolga internamente la progettazione e l'erogazione degli interventi formativi, che nel caso in cui ci si avvalga di fornitori esterni per l'intero processo formativo o per alcune parti di esso.

La Regione Emilia-Romagna si impegna:

- a garantire tutte le attività del Centro Servizi Regionale del SELF;
- ad animare la rete ed in particolare favorire la messa in rete della conoscenza, delle esperienze e dei risultati conseguiti;

- a sostenere, per la durata della Convenzione, i costi di gestione e sviluppo necessari per il funzionamento del sistema;
- a garantire la continuità di funzionamento del sistema, l'aggiornamento tecnologico e gli standard di servizio stabiliti;
- a comunicare il rendiconto, il piano attività di ogni anno;
- a partecipare alla rete con le proprie UFL;
- a favorire e regolare le pratiche di riuso reciproco tra le amministrazioni pubbliche delle risorse didattiche e delle buone pratiche;
- a fornire le competenze necessarie al personale delle UFL per l'uso delle tecnologie nei processi formativi;
- a rispettare i regolamenti e le norme previste nell'ambito dell'accessibilità;
- a rispettare le norme nell'ambito della privacy;
- ad aggiornare il catalogo delle risorse didattiche e ad ampliarlo anche con l'attività di riuso con altre amministrazioni pubbliche.

In generale le amministrazioni/organizzazioni sottoscrittici si impegnano:

- a rispettare tutte le indicazioni e i criteri stabiliti nel documento "L'organizzazione e la gestione del SELF", aggiornabili periodicamente dalla Regione;
- a conseguire gli scopi stabiliti in un'ottica di efficienza ed efficacia.

Articolo 5 - Metodologie e strumenti

Le metodologie e gli strumenti del SELF - ambiente formativo, manutenzione delle risorse didattiche, erogazione della formazione, condivisione della conoscenza e catalogo dei contenuti formativi - sono quelli definiti nel documento "L'organizzazione e la gestione del SELF".

Articolo 6 - Servizi offerti

Il CSR Self offre i servizi per la formazione e-learning a tutte le UFL a titolo gratuito. I servizi oggetto della convenzione sono:

- l'utilizzo di tutte le risorse didattiche in Catalogo;
- gli studi di fattibilità per la realizzazione di progetti formativi e/o l'eventuale realizzazione dei contenuti per il Catalogo SELF;
- la formazione dei "formatori" SELF (per formatori si intendono le figure professionali dedicate alla formazione: tutor, progettista coordinatore didattico;

- il supporto nella progettazione di percorsi formativi e/o oggetti didattici da erogare nel contesto di SELF;
- il desk tecnico e formativo per l'utilizzo di tutti gli strumenti e le funzionalità della piattaforma;
- il servizio di tutoraggio di processo limitato alla disponibilità del budget;
- la comunicazione e promozione del sistema;
- l'utilizzo di uno spazio virtuale ed in presenza per la condivisione della conoscenza e delle esperienze per fare parte della community dei formatori Self.

I servizi potranno subire modifiche che saranno eventualmente definite nel documento "L'organizzazione e la gestione del SELF" in occasione dei suoi periodici aggiornamenti.

Articolo 7 - Le attività

Ciascuna UFL, sulla base:

- 1) dei risultati dell'analisi dei fabbisogni formativi interni;
 - 2) delle esigenze di aggiornamento su temi rientranti nelle proprie competenze da rivolgere a utenti esterni all'Ente (cittadini liberi professionisti, personale delle aziende municipalizzate o altre forme organizzative pubbliche);
- pianifica e gestisce le iniziative formative che si avvalgono dei servizi SELF come riportato nel documento "L'organizzazione e la gestione del self".

Articolo 8 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni.

Articolo 9 - Verifica dei risultati

L'attività del Sistema di e-learning federato viene sottoposta a verifica periodica da parte del dirigente responsabile tecnico del Centro Servizi regionale attraverso il consuntivo dei risultati prodotti al proprio interno.

Articolo 10 - Designazione Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali

La Giunta della Regione Emilia-Romagna effettua la manutenzione tecnico-informatica della piattaforma di e-learning SELF. Tale attività comporta trattamento di dati personali di titolarità delle Unità Formative Locali. Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR), pertanto, la Giunta è da queste designata quale Responsabile dei trattamenti dei dati personali.

I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nell'Accordo allegato alla presente designazione.

Articolo 11 - Condivisione delle risorse didattiche

Il SELF promuove lo scambio e il riuso di risorse didattiche tra le UFL, con il duplice obiettivo di favorire l'ottimizzazione dei costi di acquisto/produzione dei contenuti e di promuovere la diffusione di buone pratiche. Per questo il CSR gestisce un catalogo on line a disposizione di tutte le UFL in cui schedare le risorse didattiche che possono essere condivise con altre UFL. Quanto descritto in ciascuna scheda del catalogo SELF identifica la risorsa didattica.

L'UFL che condivide le proprie risorse didattiche nell'ambito del catalogo SELF:

- 1) Segue le procedure indicate dal CSR al fine della rappresentazione delle medesime sul catalogo del SELF (es. compilazione delle schede catalografiche);
- 2) Autorizza il CSR a conservare tali risorse didattiche sulla propria piattaforma o altro ambiente per la formazione in e-learning, autorizzando altresì tutte le operazioni che a tale fine si rendano necessarie/opportune, in modo tale poterne più facilmente coordinare l'utilizzo da parte dei soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo;
- 3) Consente al CSR e alle altre UFL convenzionate di utilizzare tali risorse didattiche perché siano erogate nell'ambito delle proprie iniziative formative, permettendone pertanto anche il download o la riproduzione da parte degli utenti per uso esclusivamente personale. A questo scopo autorizza anche l'eventuale caricamento delle risorse su piattaforme o altri ambienti per la formazione in e-learning in uso alle UFL, autorizzando altresì tutte le operazioni che a tale fine si rendano necessarie/opportune;
- 4) Consente al CSR e alle altre UFL convenzionate di utilizzare le risorse didattiche nell'ambito di progetti formativi originali, fatta salva l'integrità della risorsa didattica stessa;
- 5) Può inoltre consentire al CSR e alle altre UFL convenzionate di apportare modifiche alle risorse didattiche (nel formato, nei testi, nel repertorio di immagini, ecc...) entro termini da essa stessa stabiliti e formalizzati o per il tramite della licenza apposta alla risorsa didattica o mediante scambio di lettere protocollate e firmate con il Responsabile del SELF. Nel qual caso il SELF si fa garante del recepimento da parte delle altre UFL dei termini di uso definiti per la risorsa;

- 6) Può autorizzare il CSR a gestire il riuso delle proprie risorse da parte di soggetti esterni al SELF in base alla licenza d'uso apposta alla risorsa e alle procedure definite tra la Regione Emilia-Romagna e tali soggetti esterni al SELF.

Il riutilizzo delle risorse didattiche condivise da una UFL da parte di altre UFL o di soggetti esterni al SELF esclude tassativamente qualsiasi finalità economica o commerciale diretta o indiretta.

L'UFL che condivide le proprie risorse didattiche garantisce che il loro utilizzo nei termini del presente articolo non comporta la violazione di alcun diritto di terzi, manlevando e tenendo indenni da eventuali pretese di terzi al riguardo sia la Regione Emilia-Romagna, che pubblica tali risorse nel Catalogo del SELF, sia il soggetto che le utilizza e/o, laddove concesso, le modifica.

Per Regione Emilia-Romagna

Per l'Ente

*Il Direttore Generale Risorse,
Europa, Innovazione e
Istituzioni*

Dott. Francesco Raphael Frieri

Allegato

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della Convenzione siglata tra la Giunta della Regione Emilia-Romagna e l'Ente/Comune/Agenzia/Azienda/Scuola/Università ecc. regionale aderente al Sistema di E-Learning Federato per la Pubblica Amministrazione (SELF), di cui all'art.10 della Convenzione medesima, designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Premesse

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

Il Sistema di e-learning Federato per la pubblica amministrazione della Regione Emilia-Romagna (SELF), offre gratuitamente agli enti e soggetti pubblici (di cui all'art.19, punto 5, lettera b) e di cui all'art. 16, punto 4 e all'art.21 punto 4 della Legge Regionale 24/05/2004, n. 11) i servizi formativi e soluzioni tecnologie per progettare, realizzare ed erogare percorsi formativi e professionali in e-learning, basati sulla piattaforma di e-learning open source Moodle.

Il convenzionamento consente agli enti aderenti, che diventano Unità Formative Locali (UFL), di fruire gratuitamente di tutti i servizi formativi del SELF e delle attività attuative collegate, rivolte ai propri collaboratori o dei collaboratori degli enti rappresentativi, dei cittadini ed altri soggetti, oggetto della presente Convenzione, che ne regola l'adesione e sancisce l'accettazione delle modalità di utilizzo unitamente al documento "L'organizzazione e la gestione del SELF", allegato alla medesima.

Il Responsabile del trattamento tratta tutti i Dati personali di titolarità delle Unità Formative Locali (UFL) solo ai fini della manutenzione tecnico-informatica della suddetta piattaforma di e-learning SELF. Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del regolamento europeo n. 2016/679), pertanto, la Giunta è da queste designata quale Responsabile dei trattamenti dei dati personali.

1.2 Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

- | | |
|---|--|
| ☒ Dipendenti/Consulenti | ☒ Minori |
| ☒ Utenti | ☐ Persone vulnerabili |
| ☐ Soggetti che ricoprono cariche sociali | ☒ Migranti |
| ☐ Beneficiari o assistiti | ☒ Studenti maggiorenni |
| ☐ Pazienti | ☒ Lavoratori |
| | ☒ Cittadini |

1.3 Categorie di dati personali trattati

- ☐ Dati personali di natura particolare
- ☒ Dati personali comuni
- ☐ Dati personali relativi a condanne penali e reati

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia.

2.2.5 nel caso in cui il Responsabile del trattamento sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto dell'Ente, lo stesso deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistemi non gestiti direttamente dall'Ente, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

3.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017¹.

3.7 Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali, in aderenza alle seguenti policy dell'Ente:

¹http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0239900200010110001&dgu=2017-04-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG

Disciplinare tecnico in materia di **sicurezza delle applicazioni informatiche** nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna di cui alla determinazione n.4137 del 28/03/2014.

Le stesse sono trasmesse a seguito della firma del presente accordo.

3.8 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione al Titolare, fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

7.2 L'autorizzazione generale di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
- c) il sub-responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- d) il sub-responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-responsabile

7.2 Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

7.3 Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7.4 Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

7.5 Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha

diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

8.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9. Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

9.3 Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola che precede, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

a.1'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b.1'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

c.1'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

d.gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del

regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- iv. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- v. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- vi. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue

istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Allegato 1

GLOSSARIO

"Garante per la protezione dei dati personali": è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

"Dati personali ": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

"GDPR" o "Regolamento": si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

"Normativa Applicabile": si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

"Appendice Security": consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

"Reclamo": si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

"Titolare del Trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

"Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

"Pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.